

- Alle Imprese in indirizzo

Bologna, 15 marzo 2018

Prot. n. 03/2018 Unit

**Oggetto:** Aggiornamento sul portale CRITER - Catasto Regionale Impianti Termici Emilia Romagna e modifica Regolamento Regionale di Attuazione.

Spett.le Azienda,

come noto il 1° giugno 2017, a seguito dell'avvenuta entrata in vigore del sistema CRITER, buona parte del territorio regionale ha iniziato ad operare nella nuova piattaforma nonostante la stessa abbia subito consistenti ritardi, soprattutto nella fase di testing, dove diverse funzioni dell'applicativo sono state oggetto di modifica o integrazione per consentirne la effettiva disponibilità.

Tali difficoltà sono state evidenziate dalle scriventi Associazioni di categoria, che hanno avanzato circostanziate esigenze e proposte di modifica di alcune disposizioni del citato regolamento, soprattutto per quanto riguarda i tempi previsti per l'espletamento di alcune funzioni, di competenza delle imprese di installazione e manutenzione degli impianti termici.

A seguito di una serie di incontri volti a predisporre una proposta per l'aggiornamento delle disposizioni del regolamento e a concertare con la Regione soluzioni per superare le criticità rilevate, si è avviata la procedura per la modifica del citato regolamento: lo schema di modifica è già stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR 249 del 26 febbraio scorso e sarà a breve sottoposto all'Assemblea Legislativa per la ratifica.

Il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul BUR, contiene in particolare le seguenti modifiche:

- Posticipo al 31/12/2019 del termine ultimo per la predisposizione, per gli impianti esistenti, del libretto d'impianto
- Estensione dai precedenti 30 giorni a 90 giorni di tempo per caricare i REE lasciando inalterata invece la tempistica per Rapporti con Raccomandazioni e/o Prescrizioni
- Estensione degli accertamenti dei REE anche sui rapporti "Funzionale di Manutenzione" eventualmente caricati, a tutela delle imprese, qualora gli stessi contengano Raccomandazioni e/o Prescrizioni.

Per quanto concerne la campagna informativa nei confronti della cittadinanza più volte richiesta e tutt'ora disattesa, Vi comunichiamo che la Regione ha stanziato 40.000 € + iva per la campagna del 2018 e analogo importo per il proseguo della campagna 2019 ed ha già pubblicato il bando con l'obiettivo di avviare la campagna informativa entro Maggio. Ovviamente abbiamo fortemente sollecitato l'attivazione di tali programmi, e sottolineato il carattere d'urgenza di una informazione puntuale; nel frattempo si è concordato di arricchire il materiale già disponibile (FAQ, Vademecum per il cittadino e Informativa sintetica) con tutte le informazioni utili sia di carattere burocratico (POD, Catasto, PDR etc...) che di carattere tecnico (Trattamento acqua, termostato etc...) da veicolare attraverso tutti i siti istituzionali possibili.

Per quello che riguarda gli impianti di climatizzazione estiva, Vi informiamo che è operativo il sistema di registrazione dei "rapporti di controllo" tipo 2 (gruppi frigo) pertanto, occorre inserire nel sistema CRITER, alle scadenze previste, anche questi ultimi rapporti. Non essendo però ancora stata emanata la norma tecnica di efficienza di riferimento, all'allegato tecnico non si dovrà, per il momento, applicare il bollino "Calore pulito".

Cogliamo infine l'occasione per chiarire una serie di problematiche maggiormente ricorrenti, per le quali la Regione ha fornito dettagliate informazioni:

#### **CONTABILIZZAZIONE DI CALORE**

1. L'obbligo della contabilizzazione del calore è in vigore dal 19 luglio 2014, data di pubblicazione del decreto legislativo 102/2014 in GU, che prevede che gli impianti di riscaldamento centralizzato dei condomini debbano essere dotati di contatori individuali
2. Come definito dall'art.2 comma 2 lettera "F" del DLG 102/2014, si intende con "Condominio" un edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni
3. Qualora nel libretto dell'impianto al punto 1.2 ci si trovi in presenza di un impianto che NON è una singola unità immobiliare, nella compilazione del relativo RTCEE al punto "G Sistemi termoregolazione e contabilizzazione del calore" ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:
  - a. In presenza di un impianto centralizzato al servizio di unità abitative provviste di Contabilizzazione: si dovrà indicare SI' e specificare il tipo di contabilizzazione (Diretta o Indiretta)
  - b. In presenza di un impianto centralizzato al servizio di unità abitative senza un sistema di Contabilizzazione: si dovrà indicare NO e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione (si ricorda che la mancata installazione comporta una sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica)
  - c. In presenza di un impianto autonomo (singola unità immobiliare): la compilazione riporterà in automatico l'indicazione NA

#### **SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE**

1. L'obbligo di installazione di un sistema di regolazione della temperatura ambiente è stato introdotto con la Legge 10/91, così come tecnicamente specificato dall'art. 7 del DPR 412/93 dove in sintesi con "sistema di termoregolazione" si intende un dispositivo dotato di una o più sonde di rilevazione della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione della temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore
2. Di conseguenza, la presenza di un termostato ambiente con programmatore è necessaria per tutti i generatori installati dopo il 26/08/1993
3. Nella compilazione del RTCEE al punto "D Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante" ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:
  - a) Il termostato ambiente programmabile c'è e funziona (indipendentemente dalla data di installazione del generatore): si dovrà indicare SI'
  - b) Il termostato ambiente NON c'è o non ha le caratteristiche di cui sopra, ed il generatore è stato installato DOPO il 26/08/1993: si dovrà indicare NO e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione (si ricorda che anche in questo caso la mancata installazione comporta una sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.500,00 euro a carico di ciascun proprietario delle singole unità immobiliari; la sanzione non viene comminata qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esenzione dall'obbligo di installazione di tali sistemi, adeguatamente documentate da apposita relazione tecnica)
  - c) Il termostato ambiente NON c'è o non ha le caratteristiche di cui sopra, ed il generatore è stato installato PRIMA del 26/08/1993: si dovrà indicare NC ed eventualmente specificare la situazione nelle osservazioni (campo libero)
4. Il termostato non programmabile, con il limite di un solo livello di temperatura, non è considerato come sistema di termoregolazione idoneo.

#### **SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL'ACQUA**

1. L'obbligo di installazione di un sistema di trattamento dell'acqua è stato introdotto dal D.Lgs. 192/2005, così come tecnicamente specificato nel DPR 59/2009 (peraltro ripreso anche dalla normativa regionale) in presenza di durezza superiori ai 25 gradi francesi (per impianti di solo riscaldamento) o di 15 gradi francesi (per impianti di produzione di ACS); con il successivo DM 26/06/2015 l'obbligo è stato esteso a tutti gli impianti indipendentemente dalla durezza rilevata.
2. Di conseguenza, per impianti il cui generatore sia stato installato dopo l'entrata in vigore dei citati provvedimenti deve essere verificata la presenza di un sistema di trattamento chimico (per impianti fino a 100 kW) o di addolcimento (per impianti di potenza > 100 Kw).
3. Nella compilazione del RTCEE alla sezione "C Trattamento acqua" ci si dovrà quindi comportare, a seconda dei casi:
  - a. Il sistema di trattamento c'è (indipendentemente dalla data di installazione del generatore): se ne dovrà indicare la tipologia, verificandone la congruità con la potenza
  - b. Il sistema di trattamento NON c'è, ed il generatore è stato installato DOPO il 25/06/2009: si dovrà indicare ASSENTE e il sistema obbligherà ad una raccomandazione circa la sua installazione

- c. Il sistema di trattamento NON c'è, ed il generatore è stato installato PRIMA del 25/06/2009: si dovrà indicare NON RICHIESTO ed eventualmente specificare la situazione nelle osservazioni (campo libero)

Successivamente al caricamento dei REE, in presenza di situazioni di non conformità alla norma (ad esempio le circostanze di cui ai punti 3.b. precedenti), la Regione invierà al responsabile dell'impianto una raccomandata di "SEGNALAZIONE DI NON CONFORMITA'" che ha valore di diffida ai sensi dell'art. 7bis della LR 21/84<sup>1</sup>, imponendogli l'obbligo di provvedere alla realizzazione degli interventi previsti nei tempi indicati. Qualora non pervenga alcun riscontro che comprovi la risoluzione delle difformità rilevate o una relazione tecnica asseverata da un professionista che giustifichi eventuali impedimenti tecnici alla installazione dei sistemi richiesti, seguirà un'ulteriore raccomandata di "NOTIFICA VERBALE DI ACCERTAMENTO" con l'applicazione della sanzione pecuniaria<sup>2</sup>.

Sarà nostra cura tenerVi tempestivamente aggiornati sull'evolversi delle situazioni in essere. Le scriventi associazioni attraverso le rispettive sedi territoriali sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

**CONFARTIGIANATO Emilia Romagna**  
La Responsabile Sindacale e  
Contrattazione  
*Barbara Maccato*

**CNA Emilia Romagna**  
Il Referente Regionale  
Mestieri Installazione e Impianti  
*Diego Prati*

---

<sup>1</sup> La segnalazione assume valore di diffida ai sensi della LR 21/84 solo nel caso di impianti di potenza < 100 kW ed alimentati a gas metano o GPL

<sup>2</sup> Procedura applicata nei casi di cui alla nota 1: negli altri casi (impianti di potenza > 100 kW o alimentati con combustibili liquidi o solidi) viene invece disposta una ispezione, a seguito della quale si porcede con la notifica